



Città di Albino

Provincia di Bergamo

Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Albino, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni delle commissioni consiliari, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Il Presidente del Consiglio comunale e ogni Presidente di Commissione Consiliare per le relative sedute ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i presenti circa l'esistenza di riprese della riunione con videocamere o qualsiasi strumento atto a registrare in video o anche solo in audio, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli informativi.

Art. 3 Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale e ogni Presidente di Commissione Consiliare, richiamano i componenti del proprio organismo ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
3. Il Presidente del Consiglio comunale e ogni Presidente di Commissione Consiliare nell'ambito delle competenze loro riconosciute per la gestione delle sedute dei rispettivi organi, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della riunione.

Art. 4

Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale o dal Presidente di Commissione Consiliare, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art. 5

Comportamento del pubblico e dei consiglieri

1. Ad integrazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.
 2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte di cui all'art. 31 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie.
- Il Presidente del Consiglio o delle Commissioni consiliari eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento.



Titolo II

Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 6

Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Albino

1. Il Comune di Albino può disporre la ripresa e la successiva diffusione della documentazione su internet esclusivamente sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle sedute delle commissioni consiliari, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala dove si svolge la riunione;
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale o della Commissione consiliare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari che, essendo, per "relata", parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, si connotano come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità delle stesse ex art. 1 e 2 del presente regolamento.
5. le videoregistrazioni vengono proiettate in diretta tramite canale youtube raggiungibile dal link presente sul sito del comune di albino, successivamente le riprese vengono archiviate per un periodo di mesi 6 nel canale youtube sopracitato.

Art. 7

Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le riprese della seduta consiliare sono orientate in modo tale da limitare al massimo le inquadrature del pubblico.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Albino è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio.
4. Sono, altresì, individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Generale, i dipendenti appartenenti al Settore Affari Generali e gli addetti al CED (Centro Elaborazione Dati) comunale.



6. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III

Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 8

Esercizio del diritto di cronaca

1. La ripresa e la diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte di emittenti televisive o radiofoniche nonché di siti web, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di accreditamento una tantum presso il comune dell'emittente interessata.
2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9

Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale fatta salva specifica ed eccezionale motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale dovuta ad oggettiva ed insuperabile necessità di tipo tecnologico ed impiantistico. In quest'ultima ipotesi, è facoltà del Comune richiedere un rimborso per le cd. "spese vive"
3. Le stazioni, sia televisive che via web, che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.



Titolo IV Disposizioni finali

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. In considerazione della concreta necessità di attrezzare ed adeguare tecnologicamente la sala consiliare per l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, si da atto che al medesimo sarà data progressiva attuazione, avendo anche a mente le necessarie risorse finanziarie in quel momento disponibili, in funzione dell'effettivo livello di adeguamento raggiunto nel tempo.